

I SINODI DIOCESANI DEL POST-CONCILIO

1. INTRODUZIONE

Nel 1972, riflettendo sull'opportunità di convocare il sinodo diocesano di Cracovia, il card. Wojtyła scriveva: 'come è noto, sono ancora in corso i lavori sulla nuova codificazione del diritto canonico. In queste condizioni, un Sinodo pensato soltanto sotto l'aspetto canonico rimarrebbe come sospeso per un periodo tanto lungo quanto lunga sarebbe l'attesa del nuovo codice. Nello stesso tempo però il Concilio ha portato una grande ricchezza di pensiero e ha iniziato su vasta scala il rinnovamento pastorale della Chiesa, rinnovamento che si va già realizzando e che non permette di aspettare le leggi canoniche, ma anzi le precorre e le condiziona. E da questo lato il Sinodo sembra molto necessario. In queste circostanze sembra molto più necessario di un sinodo puramente canonico nelle condizioni dello status preconciolare. E chiaro che in questo caso dovrà essere un Sinodo soprattutto pastorale'¹.

In queste parole non è difficile ritrovare l'eco degli interrogative che, al termine del Vaticano II, accompagnarono il ritorno di molti vescovi nelle loro diocesi. Il Concilio aveva avviato un processo di rinnovamento che era urgente recepire nelle Chiese particolari; lo strumento più idoneo per realizzare questa recezione era sicuramente il sinodo diocesano, come insegnava l'esperienza seguita alla celebrazione del Concilio di Trento; ma la disciplina giuridica del sinodo appariva inadeguata, espressione di una ecclesiologia (quella che aveva ispirato il *Codex* del 1917) lontana dagli insegnamenti conciliari; era quindi necessario cercare strade nuove per conferire al sinodo diocesano una configurazione pastorale consona ai contenuti di cui esso doveva essere manifestazione.

Non erano affatto chiari però (anche perchè il Concilio non aveva affrontato a fondo il problema)² i profili di questo 'nuovo' sinodo: quali poteri spettavano al vescovo? quale ruolo era riservato ai laici? quale efficacia avrebbero posseduto le deliberazioni sinodali? quale era il significato, soprattutto, del carattere *pastorale* che si intendeva conferire al sinodo? Si apriva così un vasto campo di sperimentazione, soltanto in parte circoscritto, nel 1973, dalla promulgazione del Direttorio pastorale dei vescovi *Ecclesiae imago*³.

1 *Il sinodo pastorale dell'archidiocesi di Cracovia, 1972-79* (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985), p. 213.

2 Nei documenti conciliari è contenuto soltanto un rapido cenno ai sinodi diocesani nel n. 36 del decreto *Christus Dominus*, dove si auspica che questi 'veneranda [...] instituta novo vigeant robore'.

3 Il Direttorio, in particolare, prevedeva la possibilità che anche i laici prendessero parte al sinodo, sottolineava l'opportunità di coinvolgere nella sua preparazione l'interna comunità diocesana e suggeriva che gli schemi dei decreti e delle risoluzioni fossero sottoposti all'esame e alla discussione dei membri del sinodo, pur rimanendo riservato al vescovo il potere di conferire valore giuridico alle disposizioni sinodali.